

Il Direttore

Data	Selezionare qui e digitare la data	
Protocollo	Selezionare qui e digitare il n° di protocollo	Ai Responsabili di Settore e referenti di misura del PSR 2014-2020
Classificazione	Selezionare qui e digitare la classificazione	Ai Componenti del Tavolo tecnico agricoltura Ad Assopiemonte Leader All'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura - ARPEA

Oggetto: Cumulabilità tra PSR 2014-2020 e Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (19G00165).

A seguito delle richieste pervenute in merito all'applicazione della Legge di cui all'oggetto e preso atto della lettera inviata in data 7 dicembre c.a. dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alle Amministrazioni regionali e relative Autorità di Gestione dei PSR 2014-2020, con la quale è stata divulgata la nota Ares (2020) n. 6839797 del 17 novembre 2020 della Commissione europea, inviata dalla medesima alla Regione Siciliana a riscontro di richiesta di parere, si forniscono le seguenti precisazioni.

La suddetta nota, allegata alla presente, contiene il parere della Commissione circa il cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 con altre agevolazioni nazionali. Il parere è stato preparato in risposta ad una domanda concreta della Regione Siciliana; l'obiettivo non era valutare le agevolazioni nazionali o la loro condizione o meno di aiuti di Stato.

Precisamente, la Commissione ricorda che *“ai fini dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR), l'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 introduce aliquote di sostegno massime vincolanti che **non possono in alcun caso essere superate.**”*

Pertanto *“ritiene che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, **possa essere concesso** in combinazione con i crediti d'imposta, **ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.**”*

Preso atto della posizione della Commissione europea si dispone quanto segue:

1) Nel caso di misure/sottomisure/operazioni del PSR Piemonte 2014 – 2020 che prevedano già l'aliquota massima di sostegno di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il beneficiario non rientri in nessuna delle casistiche per le quali è prevista la possibilità di incremento della percentuale di sostegno (es. giovani agricoltori che si sono insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno), non è possibile, ad oggi, alcun cumulo;

2) Nel caso di misure/sottomisure/operazioni del PSR Piemonte 2014 – 2020 nel testo delle quali sia stata prevista un'aliquota di sostegno inferiore a quella stabilita dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e/o il beneficiario rientri in una delle casistiche per le quali è prevista la possibilità di incremento della percentuale di sostegno (es. giovani agricoltori che si sono insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno), lo stesso può usufruire del credito d'imposta per le stesse spese ammissibili sulla differenza residua fino al raggiungimento del limite fissato dall'Allegato II, fatto salvo che nella scheda di misura del PSR, o dei PSL nel caso di LEADER, non sia stato disposto che le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altri sostegni pubblici concessi per le medesime iniziative;

3) Nel caso di domande di investimento presentate su misure/sottomisure/operazioni del PSR Piemonte 2014 – 2020 per le quali siano stati previsti specifici limiti di spesa ammissibile, il beneficiario può usufruire del credito d'imposta sull'importo che eccede il massimale ammissibile fino al raggiungimento del limite di contributo fissato dall'Allegato II, considerato sull'investimento complessivo effettuato;

4) Nel caso in cui il beneficiario usufruisca anche del credito d'imposta, fermo restando che le aliquote di sostegno previste dalle misure del PSR sono fisse, non frazionabili e non adattabili alle diverse casistiche (ossia tali aliquote non possono essere, ad esempio, ridotte al fine di non superare il massimale sommandosi al credito d'imposta), la domanda deve considerarsi:

a) respinta se il sostegno cumulato per le stesse spese ammissibili supera i limiti dell'Allegato II del Regolamento;

b) accoglibile se il cumulo tra l'aliquota di sostegno prevista nella misura del PSR (fissa e non frazionabile) e il credito di imposta non supera i limiti dell'Allegato II del Regolamento, fatto salvo che nella scheda di misura del PSR, o dei PSL nel caso di LEADER, non sia stato disposto che le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altri sostegni pubblici concessi per le medesime iniziative;

5) Per le misure/sottomisure/operazioni del PSR che non trovano riscontro nell'Allegato II del Regolamento e/o sottoposte a notifica/comunicazione ai sensi degli "Orientamenti sugli aiuti di stato" o del Regolamento (UE) n. 702/2014 ovvero disciplinate ai sensi dei regolamenti "de minimis" (1407/2013 e 1408/2013), il limite a cui fare riferimento è quello riportato nella pertinente normativa o nella relativa decisione di approvazione dell'aiuto.

Il beneficiario ha facoltà di scegliere a quale tipo di sostegno aderire:

A) nel caso di rinuncia al contributo PSR, il beneficiario dovrà darne comunicazione tramite le apposite funzionalità del SIAP;

B) nel caso il beneficiario richieda il contributo PSR e non intenda utilizzare il credito d'imposta, dovrà darne comunicazione allegando apposita dichiarazione;

C) nel caso di richiesta su entrambi i regimi, qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà allegare apposita dichiarazione che "il sostegno cumulato rimane entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013". La dichiarazione prodotta dovrà riportare l'importo del credito di imposta eventualmente usufruibile al fine di valutare l'accoglibilità entro i limiti di cui sopra [es. punto 4), lettera b)];

Considerato che la Legge n. 160/2019:

- al comma 185 dispone che *“Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 ...(omissis)... effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e' riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.”*,

- al comma 186 dispone che *“Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”, e*

- al comma 192 *“...Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi....”*,

con riferimento alle domande di sostegno presentate a valere su bandi che prevedono il divieto di cumulo e alle spese effettuate dall'entrata in vigore della L. 160/2019, è concessa ai beneficiari, che dovranno essere debitamente informati, la possibilità di avvalersi di quanto disposto nei punti precedenti.

Le disposizioni di cui sopra sono fornite sulla base delle norme e interpretazioni nazionali e comunitarie ad oggi vigenti, fermo restando che in caso di eventuali future modifiche in materia, l'Autorità di gestione si adeguerà di conseguenza; tali modifiche quindi, in presenza della casistica di cui al punto C) sopra riportato, potrebbero determinare una variazione del credito di imposta usufruibile.

Cordiali saluti

L'Autorità di gestione del PSR
dr. Paolo Balocco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Allegato: nota Ares (2020) n. 6839797 del 17 novembre 2020